

COMUNE DI LEGNARO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI
SOCIALI

approvato con atto di C.C. n. del

in vigore dal

INDICE

CAPO I: FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Art. 1 – Definizione di Servizio Sociale.....	6
Art. 2 – Funzione del Servizio Sociale Comunale	6
Art. 3 – Oggetto del Regolamento.....	7
Art. 4 – Destinatari degli interventi.....	8
Art. 5 – Diritti dei Destinatari	8
Art. 6 – Interventi e prestazioni.....	8
Art. 7 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi	9
CAPO 2: COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI	11
Art. 8 – Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa	11
Art. 9 – Validità delle attestazioni I.S.E.E.	11
Art. 10 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	11
Art. 11 – Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico e competenze della giunta comunale.....	12
CAPO III: INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	14
Art. 12 – Segretariato sociale professionale	14
Art. 13 – Presa in carico del servizio sociale professionale	14
Art. 14 – Valutazione dello stato di bisogno.....	14
Art. 15 – Progetto individualizzato	15
CAPO IV: ASSISTENZA ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	17
Art. 16 - Definizione	17
Art. 17 - Finalità	17
Art. 18 – Destinatari	17
Art. 19 – Procedimento	18
Art. 20 – Tipologia di interventi	18
a) Contributi economici straordinari	18
b) Prestiti sull'onere	19
c) Integrazione rette strutture	20
d) Agevolazioni od esenzioni sulle tariffe di accesso a servizi pubblici.....	20
e) Rateizzazione TARI	20
Art. 21 – Presentazione delle richieste	20
Art. 22 - Istruttoria.....	21
Art. 23 – Definizione della richiesta	21
Art. 24 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti.....	21

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 25 – Casi particolari	21
Art. 26 – Riesame della domanda	22
Art. 27 – Casi di esclusione	22
Art. 28 – Cessazione e sospensione dei servizi	22
CAPO V: INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE PROTETTE.....	23
Art. 29 – Definizione e principi.....	23
Art. 30 – Finalità	23
Art. 31 – Destinatari	23
Art. 32 – Procedura	24
Art. 33 – Revisione annuale della quota di partecipazione del Comune per utenti già inseriti in strutture.....	25
Art. 34 – Modalità di erogazione.....	25
Art. 35 – Gli obblighi per legge	27
Art. 36 – Recupero del credito	28
Art. 37 – Persone incapaci.....	28
Art. 38 – Altre situazioni	28
CAPO VI: INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA’	30
Art. 39 – Servizio di assistenza domiciliare (SAD)	30
a) Finalità	30
b) Destinatari	30
c) Attivazione del servizio	30
d) Procedimento per l’accesso.....	31
e) Scheda di valutazione.....	31
f) Progetto d’intervento	31
g) Criteri di valutazione per l’accesso al servizio	32
h) Criteri per la formulazione della lista per l’accesso.....	32
i) Modalità di erogazione delle prestazioni SAD.....	32
j) Tipologia degli interventi.....	33
k) Personale SAD	33
l) Diritti e doveri dell’utenza.....	34
m) Diritti e doveri dell’assistente domiciliare	34
n) Cessazione o riduzione del servizio	35
o) Compartecipazione al costo del servizio.....	35
Art. 40 – Pasti a domicilio.....	35
a) Descrizione del servizio	36
b) Finalità	36
c) Destinatari	36

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

d) Tipologia delle prestazioni	36
e) Criteri di valutazione per l'accesso al servizio	36
f) Compartecipazione al costo del servizio	37
Art. 41 – Servizio di trasporto sociale	37
a) Descrizione del servizio	37
b) Finalità	37
c) Destinatari	37
d) Modalità di richiesta.....	38
e) Tipologia delle prestazioni	38
f) Compartecipazione al costo del servizio	39
g) Norme di comportamento, sospensione, riduzione e dimissione del servizio	39
CAPO VII: SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA.....	41
Art. 42 – Assistenza sociale.....	41
Art. 43 – Affidamento minori.....	41
CAPO VIII: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO	43
Art. 44 – Servizio educativo domiciliare.....	43
a) Descrizione.....	43
b) Finalità	43
c) Destinatari	44
d) Criteri di valutazione per l'accesso al servizio	44
e) Compartecipazione al costo del servizio.....	44
f) Modalità di accoglimento	44
g) Cessazione e/o sospensione del servizio	44
Art. 45 – Servizio di incontri protetti di competenza comunale	44
a) Descrizione del servizio	44
b) Finalità	45
c) Destinatari	45
d) Compartecipazione al costo del servizio.....	45
Art. 46 – Servizi riabilitativi (psicoterapia, psicoeducativa, logopedia)	45
a) Descrizione del servizio	45
b) Finalità	45
c) Destinatari	45
d) Compartecipazione al costo del servizio.....	45
Art. 47 – Altre attività.....	46
CAPO X: DISPOSIZIONI FINALI.....	47
Art. 48 – Codice della privacy.....	47
Art. 49 – Norme generali e di rinvio	47

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 50 – Pubblicità del regolamento.....	47
Art. 51 – Entrata in vigore.....	47
Art. 52 – Norme di riferimento	48

CAPO I: FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Definizione di Servizio Sociale

1. Ai sensi della legge n.328 dell'8-11-2000, “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del DPR 3-05-2001, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazioni delle risposte. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione di servizi, l'erogazione di servizi e di prestazioni economiche, la definizione dei parametri per l'individuazione di persone destinate ad avere una priorità degli interventi.
2. Con riferimento all'art.124 della L.R.11/2001 per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona. Si precisa che sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
3. Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica/scientifica che promuove il cambiamento e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché l'empowerment e la liberazione delle persone da situazioni di disagio.
4. I principi fondamentali per il servizio sociale sono: la giustizia sociale, il rispetto dei diritti umani, la dignità degli esseri umani, la responsabilità collettiva e il rispetto delle diversità. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere” (Global definition of Social Work, 2014).

Art. 2 – Funzione del Servizio Sociale Comunale

1. Ai sensi della legge n.328 dell'8-11-2000, “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del DPR 3-05-2001, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Nello specifico all'articolo 6 della Legge quadro 328/2000 vengono specificate le funzioni dei comuni rispetto ai servizi sociali, ovvero:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali;
 - b) erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
 - c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
 - d) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona

e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazioni delle risposte e stabilendo la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

3. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990:
 - a) disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali erogati dal Comune di Legnaro. Le concessioni di prestazioni agevolate, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attivazione di vantaggi economici a persone fisiche,
 - b) disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle spese.
 - c) stabilisce che, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, verranno determinate le tariffe per i vari servizi e prestazioni sociali agevolati come previsto dall'art. 149 comma 8 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) adotta procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale per i cittadini residenti nel Comune.
5. Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione delle capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Legnaro esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che il cittadino residente può incontrare nel corso della sua vita.
2. Gli interventi e i servizi perseguono le seguenti finalità:
 - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono generare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini del comune ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
 - c) favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione;
 - d) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi, risorse delle collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria.
3. A tal fine, laddove previsto dal presente regolamento, si applicano:
- a) I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.lgs n.109/98 e s.m.i., e l’ISEE –Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 - b) I criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico e tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE.

Art. 4 – Destinatari degli interventi

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
 - a) i cittadini italiani residenti nel Comune ai sensi della L. 328/00 , art.2, e della L.R. 11/2001 , art. 125 e 133 lett.g.;
 - b) i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) e i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, regolari presenti nel Comune;
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d’offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Art. 5 – Diritti dei Destinatari

1. Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali del Comune di Legnaro hanno diritto:
 - a) Ad essere compiutamente informati, attraverso i canali istituzionali preposti, sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l’accesso all’assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
 - b) Ad esprimere il proprio consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento salvo i casi previsti dalla legge;
 - c) Ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;

Art. 6 – Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno e che ne facilitino l’integrazione sociale, il Comune di Legnaro può attivare vari servizi tra i quali:
 - a) indagini conoscitive dei bisogni come iniziativa preliminare;

- b) interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà, derivanti da fondi comunali, regionali, statali o di altri enti, qualora stanziati per specifici obiettivi;
 - c) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
 - d) agevolazioni sulle tariffe dei servizi rivolti alla cittadinanza e dei servizi a domanda individuale;
 - e) servizi di assistenza domiciliare e prestazioni annesse;
 - f) realizzazione di progetti a carattere preventivo-promozionale e comunitario rivolti a fasce specifiche di popolazione;
 - g) misure di tutela dei diritti del minore;
 - h) servizi e prestazioni di assistenza socio-educativa;
 - i) interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale;
 - j) integrazione rette di ricovero per utenti inseriti in strutture protette;
2. Gli interventi devono emergere da progetti individualizzati e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispone il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo più consono al bisogno del cittadino, per permettere il superamento della situazione di difficoltà, con l'eventuale ausilio di un G.I.V. (gruppo interno di valutazione) debitamente convocato su proposta dell'ufficio servizi sociali.
3. Il G.I.V. è un ulteriore strumento di valutazione e condivisione composto dal case manager del caso, da un eventuale altro professionista competente interno o esterno all'Ente, eventuale associazione o altro supporto, l'assessore ai servizi sociali o altro delegato del Sindaco.

Art. 7 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza, ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti, ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati, facciano una segnalazione al servizio sociale comunale che, professionalmente e deontologicamente, deciderà se vi sono gli estremi per un approfondimento ed una valutazione del caso. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
2. Il Servizio Sociale Professionale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso (o l'Amministratore di Sostegno, Curatore, Tutore, se del caso).
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte, su apposita modulistica predisposta dall'Ente, allegata al presente Regolamento e pubblicata online nel sito del Comune, o con l'attivazione della procedura d'ufficio. È possibile la sospensione temporanea del servizio o la disdetta tramite comunicazione scritta da parte dell'utente al competente ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale Professionale.

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

5. Con comunicazione dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso alla prestazione agevolata, nei tempi previsti dai rispettivi procedimenti amministrativi. Detta comunicazione, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

CAPO 2: COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Arte. 8 – Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni, sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi, Legge 26.5.2016, Decreto Interministeriale 12.4.2017 e successive modifiche e integrazioni e, in generale, dalla normativa statale in materia di I.S.E.E.;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Art. 9 – Validità delle attestazioni I.S.E.E.

1. Gli utenti in carico, per mantenere il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, devono presentare a scadenza del precedente ISEE un nuovo ISEE in corso di validità. Alla presentazione del nuovo ISEE, entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso al protocollo, e comunque non oltre il mese di aprile, verrà effettuato congruaggio tariffario.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari qualora lo ritenga più conveniente. La nuova attestazione produrrà i propri effetti a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione.

Art. 10 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'INPS e Ministero delle Finanze, per l'accesso al Casellario dell'Assistenza e alla Banca dati delle prestazioni agevolate, al fine di effettuare controlli rispetto a quanto dichiarato dal richiedente per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a

recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

4. I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di cui l'art. 496 del Codice Penale.

Art. 11 – Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico e competenze della giunta comunale

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si rimanda alla delibera di Giunta che annualmente definisce le quote di compartecipazione dell'utenza ai servizi sociali offerti dal comune.
2. Per la definizione della quota di compartecipazione il cittadino deve presentare un ISEE in corso di validità
3. Qualora per la stessa tipologia di servizio sia possibile presentare più tipologie di ISEE verrà utilizzato, ai fini della formula sopra indicata, l'ISEE più favorevole all'utente.
4. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della quota massima di compartecipazione alla spesa.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel caso vi siano modifiche rispetto all'annualità in corso, ovvero entro l'approvazione del Bilancio di previsione e nel rispetto della normativa, la Giunta provvede a:
 - a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: aggiornare le relative soglie ISEE di accesso;
 - b) definire i servizi non soggetti a compartecipazione da parte dell'utenza;
 - c) definire, accanto all'ISEE, eventuali criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari (DPCM n. 159/2013 art. 2 comma 1);
6. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il congruo tariffario avverrà entro 90 giorni dall'entrata in vigore, e le tariffe annuali verranno applicate alla scadenza di tale termine, o comunque terminato il lavoro di verifica ai sensi del presente Regolamento da parte del Servizio Sociale Professionale.
7. Il Servizio Sociale Professionale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, Legge 26.5.2016, Decreto Interministeriale 12.4.2017 e successive modifiche e integrazioni, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di motivata relazione, può proporre l'esonero / riduzione della quota a carico dell'utenza, come ad esempio persone esposte al rischio di grave marginalità sociale ed oggettivamente impossibilitate a provvedere a se stesse e/o ai figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali, per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale.
8. Su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale, nel caso di indifferibilità ed urgenza per la protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.
9. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e sono pubblicate on line nel sito del Comune.
10. Il Comune eroga i contributi ed emolumenti previsti dal presente Regolamento compatibilmente con la disponibilità di fondi in bilancio.

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

11. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento dell'anno ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente. L'ISEE corrente, per le prestazioni o erogazioni del beneficio e comunque non oltre il termine annuale di scadenza dell'ISEE ordinario
12. Il Comune si riserva di chiedere un ISEE corrente qualora ritenga che la situazione del richiedente sia mutata rispetto all'ISEE già presentato.

CAPO III: INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 12 – Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale professionale comunale garantisce la funzione di Segretariato Sociale Professionale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti o su appuntamento, salvo particolari disposizioni per emergenza sanitaria.
2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti Servizi Sociali territoriali come: Consultori Familiari, Neuro Psichiatria Infantile – N.P.I., Servizi Età Evolutiva – S.E.E. -, Dipartimento Salute Mentale – D.S.M., Servizio Dipendenze – SER.D., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno dell'utente viene completamente soddisfatto con il momento di colloquio in segretariato sociale, si conclude la relazione tra utente e servizio sociale professionale comunale.
4. Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del Servizio Sociale Professionale comunale, viene definita la presa in carico sociale.

Art. 13 – Presa in carico del servizio sociale professionale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio Sociale professionale.
2. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'Assistente Sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di Servizio Sociale Professionale per le situazioni familiari con multiproblematicità.
3. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del Servizio Sociale Professionale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'Assistente Sociale responsabile del caso.
4. Per una presa in carico serve l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte dell'utente, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 14 – Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale responsabile del caso.
2. Le persone possono trovarsi in una condizione di bisogno a seguito di una molteplicità di fattori come: inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, perdita del lavoro, presenza di un disabile nel nucleo o di una persona non autosufficiente.

3. Si definisce pertanto stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita con un valore ISEE inferiore al minimo vitale come definito annualmente con delibera di Giunta Comunale;
 - b) Incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari di assicurare la necessaria assistenza;
 - c) Esistenza di circostanze, anche temporanee, che comportino rischi di emarginazione per i singoli o nuclei familiari;
 - d) Sottoposizione a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Definito in questi termini, lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l’accesso ai servizi assistenziali e/o prestazioni agevolate.

4. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e/o la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità, l’intensità dell’intervento, la sua durata e i relativi costi a carico dell’utente.
5. Le modalità attuative e i criteri per stabilire l’ammissibilità per l’accesso ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell’assistente sociale e possono riguardare, a seconda dalla tipologia delle prestazioni:
 - a) l’area economica personale;
 - b) l’area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
 - c) l’area delle risorse della rete parentale e/o amicale e/o territoriale;
 - d) l’area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo definizione dell’O.M.S.);
 - e) la situazione abitativa;
 - f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.
6. Le informazioni e i colloqui per la definizione dello stato di bisogno e dell’eventuale progetto personalizzato, si effettuano presso gli uffici del Servizio Sociale. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari.

Art. 15 – Progetto individualizzato

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il Servizio Sociale Professionale, in accordo e in collaborazione con l’utenza e/o il rappresentante legale, in un’ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.
Con esso si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e il servizio sociale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
 - a) superare le situazioni di difficoltà ed emarginazione,
 - b) migliorare le condizioni di vita delle persone,
 - c) prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell’individuo,
 - d) promuovere l’autonomia, la capacità di scelta e di assunzione di responsabilità del cittadino.

2. Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:
 - a) attivare misure di accompagnamento e integrazione sociale,
 - b) attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori-servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazioni delle risorse
 - c) garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta
3. Il progetto delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari, fissando tempi e modalità di realizzazione. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. Il progetto viene condiviso con il cittadino e con le altre figure professionali coinvolte.
5. Il progetto deve essere sottoscritto dall'utente, e deve riportare le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi.
6. E' costantemente monitorato dall'Assistente sociale di riferimento e può essere modificato nel tempo in relazione all'evoluzione della situazione.
7. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in struttura protetta e per i progetti di affido familiare/etero familiare di minori in corso);
 - d) decesso o inserimento definitivo in struttura residenziale.

CAPO IV: ASSISTENZA ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 16 - Definizione

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversa dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolta a persone o a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale, a rischio di emarginazione. A seguito di presentazione della domanda al protocollo del Comune, il Servizio Sociale Professionale svolgerà l'istruttoria, proponendo l'erogazione del contributo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, da approvare con determinazione dirigenziale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e a seguito di condivisione con la commissione tecnica.
2. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenuti in considerazione nella stesura del progetto globale di assistenza.
3. I destinatari dell'assistenza economica saranno coinvolti all'interno di un progetto individualizzato in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. Gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.
4. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
5. Il Servizio Sociale, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, da redigere su apposito modulo allegato A) al presente regolamento e completa di tutti gli allegati richiesti, comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.
6. Il valore economico della soglia di minimo vitale, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Art. 17 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione e contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Art. 18 – Destinatari

1. Un intervento economico viene devoluto ad una persona singola o ad interi nuclei familiari di cui è considerato beneficiario il richiedente della prestazione.
2. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi previsti da questo regolamento coloro che sono residenti nel Comune di Legnaro, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e i nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, che abbiano condiviso e sottoscritto con il Servizio sociale un progetto assistenziale individualizzato.
3. Possono essere attivati interventi in deroga alle condizioni sopra determinate, in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione sociale dell'Assistente Sociale comunale e condivisi con la commissione tecnica.

Art. 19 – Procedimento

1. Il procedimento per l'erogazione del contributo si articola come segue:
 - a) Una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la definizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b) Predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità, al fine di aumentare l'autodeterminazione, l'autonomia e l'autostima della persona, tramite contratto sociale con l'assistente sociale e una possibile collaborazione con associazioni di volontariato e/o del terzo settore del territorio;
 - c) Eventuale convocazione del G.I.V. da parte dell'ufficio servizi sociali, per una valutazione e comunicazione condivisa del piano individualizzato;
 - d) Redazione di una relazione socio-assistenziale redatta da parte dell'assistente sociale nella quale si giustifica la concessione del contributo;
 - e) Eventuale concessione del contributo richiesto o di una parte di esso;
 - f) Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 20 – Tipologia di interventi

Sono previste diverse tipologie di intervento di sostegno al reddito, diversamente attivabili in funzione dell'utenza e sono di seguito elencate e meglio specificate:

- a) contributi straordinari,
- b) prestito sull'onore,
- c) integrazione rette strutture,
- d) agevolazioni od esenzioni sulle tariffe di accesso a servizi pubblici,
- e) rateizzazione per imposte

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento sono subordinati alle risorse stanziare a bilancio approvato annualmente dalla Giunta comunale. E' possibile sospendere l'ammissione a prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento o ancora qualora l'utente non si attenga al progetto individualizzato, che ricomprende il beneficio economico.

a) Contributi economici straordinari

1. Per contributi straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte alle necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.
2. La richiesta dell'intervento deve essere richiesta attraverso la compilazione del modulo All A) al presente regolamento e debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente e alle

disponibilità economiche a bilancio. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile annualmente per utente, individuata ogni anno dalla Giunta Comunale.

3. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
4. La relazione dell'Assistente Sociale avrà come fine quella di accertare la condizione di disagio sociale della persona. Sulla base della relazione attestante questa situazione di disagio, il responsabile del procedimento provvede all'espletamento dell'iter per la concessione del contributo.
5. La Commissione tecnica può anche concedere erogazioni di importo superiore al massimale annuo fissato, qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione rilevati dal Servizio Sociale Professionale, anche in presenza di un I.S.E.E sopra soglia, al fine di eliminare possibili condizioni di rischio.
6. Le spese per le quali è possibile erogare interventi a carattere straordinario possono essere:
 - a) riscaldamento e spese condominiali,
 - b) spese per affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili con altri fondi non comunali, (non per alloggi ATER/ERP)
 - c) cumulo bollette utenze: acqua, luce, gas, telefono,
 - d) per consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (trasloco, pulizie straordinarie, ecc...),
 - e) spese per funerali,
 - f) rimborso per farmaci ritenuti essenziali e non rimborsabili dal SSN (dovrà essere allegato certificato medico recente che ne attesti l'assoluta necessità e non la sostituibilità),
 - g) spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico specialista.
7. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale Professionale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile individuata annualmente dalla Giunta Comunale, condivisi con la commissione assistenza.

b) Prestiti sull'onere

1. Il prestito sull'onore è uno strumento per favorire il superamento del momentaneo bisogno economico e consiste in un prestito a tasso zero erogato dal Comune, che il destinatario si impegna a restituire secondo un piano di rientro previamente concordato, come da allegato B) al presente regolamento.
2. I prestiti sull'onore sono erogati in base alle disponibilità economiche del Comune e in base alle possibilità di restituzione del destinatario e a seguito di condivisione con la commissione assistenza.
3. I destinatari degli interventi sono i nuclei familiari e le persone singole che non sono in grado di accedere al normale sistema creditizio, perché privi dei necessari requisiti o carenti nell'offrire garanzie.

c) Integrazione rette strutture

1. Per la specifica di tale articolo si rimanda al CAPO V (INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE) del presente regolamento.

d) Agevolazioni od esenzioni sulle tariffe di accesso a servizi pubblici

1. Gli utenti che versano in uno stato di disagio economico possono beneficiare di una esenzione totale o parziale dal pagamento di alcuni servizi a domanda individuale, attraverso la compilazione del relativo modulo di domanda allagato al presente regolamento come di seguito indicato:
 - a) il servizio di assistenza domiciliare, da ora in poi definito S.A.D, All C),
 - b) il servizio di pasti caldi a domicilio, All D),
 - c) il servizio di trasporto sociale All E)
2. Le tariffe relative a tali servizi sono deliberate dalla Giunta Comunale con relativo atto ogni anno.
3. Sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali comunicare entro 30gg dal ricevimento al protocollo della domanda, l'accettazione o il diniego e concordare la data di avvio del servizio.

e) Rateizzazione TARI

1. TARI: si veda il regolamento relativo all'esenzione totale o parziale relativo al pagamento della tariffa rifiuti, denominata TARI, le cui tariffe sono approvate ogni anno con delibera di giunta Comunale.
2. La domanda di esenzione dal pagamento della tariffa va redatta compilando l'apposito modulo All G) al presente regolamento e presentato all'ufficio protocollo dell'Ente, nelle modalità previste.
3. Sarà cura dell'Ufficio Servizio Sociali entro 30 gg dal ricevimento della domanda comunicare al richiedente l'accettazione o meno della richiesta.

Art. 21 – Presentazione delle richieste

1. Il procedimento di ammissione ai servizi socio-assistenziali ha inizio con un colloquio con l'assistente sociale, su domanda dell'interessato oppure d'ufficio.
2. La domanda, che sarà indirizzata all'Ufficio servizi sociali, deve essere compilata su apposito modulo e corredata da:
 - a) dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.01 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE,
 - b) indicazione di tutti i soggetti civilmente obbligati come da art. 433 e segg. del C.C.
 - c) copia di tutti i possibili documenti comprovanti lo stato di bisogno economico e/o sociale.
3. I documenti in possesso della Pubblica Amministrazione saranno acquisiti da parte del Responsabile del Procedimento.
4. Il Comune adotta tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 22 - Istruttoria

1. Il servizio procede agli opportuni accertamenti circa la situazione che è stata illustrata con possibili colloqui, visite domiciliari o verifiche d'ufficio, acquisendo, se necessario, ulteriori informazioni ed elementi conoscitivi sullo stato socio-economico e familiare del richiedente, previo consenso sottoscritto su apposito modulo. Salvo il caso sia seguito su ordine dell'autorità giudiziaria o al fine di una tutela dell'utenza non in grado di autotutelarsi.

Art. 23 – Definizione della richiesta

1. L'assistente sociale che ha accolto la domanda e redatto l'istruttoria redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e formula una conseguente proposta d'intervento.
2. L'assistente sociale responsabile del caso adotta un provvedimento finale di ammissione (indicando l'ammontare) o di rigetto motivato della domanda. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati (sempre nei casi di diniego) da parte del responsabile del procedimento. Il procedimento si deve concludere entro 30 giorni dalla prestazione della richiesta. Qualora l'esito sia positivo, si procederà all'erogazione del contributo determinato.
3. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale e ripartono dal termine del procedimento di acquisizione delle integrazioni necessarie.
4. Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata senza giustificati motivi entro 15 giorni dalla data richiesta, questa è da ritenersi archiviata dandone comunicazione per iscritto agli interessati.

Art. 24 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di parentela/affinità (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza.
2. Ciò per evitare forme fraudolente di spoliazione di redditi di qualunque tipologia finalizzate ad accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.
3. Gli obbligati a prestare gli alimenti a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento sono contattati, previo consenso del richiedente, ai sensi dell'art. 443 del C.C allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.
4. In questa occasione verrà valutata anche la possibilità da parte degli obbligati di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
5. Qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati, la domanda viene respinta.

Art. 25 – Casi particolari

1. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Commissione tecnica potrà adottare delle decisioni su semplice

segnalazione dell'assistente sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro 15 giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

2. Qualora l'intervento economico non sia erogabile sotto forma di servizi e sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
3. L'assistente sociale può riconoscere l'erogazione di un contributo anche in deroga ai criteri prima elencati, qualora dalla valutazione sociale emergano chiari elementi fondanti di urgenza.
4. Qualora il soggetto non sia in grado di autotutelarsi l'istruttoria come sopra descritto procede ugualmente.

Art. 26 – Riesame della domanda

1. In caso di mancata concessione dell'intervento o agevolazione richiesta ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il cittadino può, presentando ulteriore documentazione a suffragio della richiesta, chiedere la rivalutazione della pratica da parte dell'assistente sociale. Si fa presente che i termini per il completamento dell'istruttoria ripartono dalla presentazione della nuova documentazione.

Art. 27 – Casi di esclusione

1. I casi di esclusione dall'erogazione dell'assistenza economica sono:
 - a) reddito superiore alla soglia massima del valore ISEE fissato;
 - b) rifiuto a chiedere gli alimenti ai civilmente obbligati;
 - c) tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata o reddito non accertabile;
 - d) mancanza di collaborazione dell'utente rispetto alla presa in carico del servizio sociale e al piano individuale di assistenza definito con esso;
 - e) qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita la cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente;
 - f) richieste ripetute ed abituarie: è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore all'anno, salvi comprovati casi di eccezionalità.

Art. 28 – Cessazione e sospensione dei servizi

1. I servizi di assistenza erogati dal comune possono cessare:
 - a) in caso di richiesta scritta dell'utente
 - b) in caso di non attuazione del progetto d'intervento individuale
 - c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio
 - d) qualora, con particolare riferimento ai contributi economici ad integrazione del reddito, cambino le condizioni economiche del beneficiario o possano intervenire i civilmente obbligati ai sensi dell'art.43 del C.C
 - e) per rifiuto ad aggiornare la situazione reddituale richiesta o di comunicare fatti che possano determinare rilevanti modificazioni nella valutazione dello stato di bisogno
 - f) per cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio.

CAPO V: INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE PROTETTE

Art. 29 – Definizione e principi

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza in strutture residenziali o semi-residenziali convenzionate a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.
2. Il Servizio Sociale Professionale si propone di rinviare, il più possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.
3. La valutazione di minori e persone adulte e/o anziane siano esse autosufficienti o non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario, avviene in sede di UVMD (unità valutativa multidimensionale distrettuale) che definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi territoriali esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio e che individua la struttura migliore nell'interesse della persona.
4. E' fatta salva, in ossequio ad un principio di sana gestione finanziaria, la facoltà da parte del Comune di non provvedere, al maggior costo di una retta rispetto ad altra, laddove la scelta di una struttura con costi maggiori non sia suffragata da motivazioni ragionevoli, nel caso di disponibilità di più strutture con parità di prestazioni erogate, medesimo standard di qualità e idonee alle necessità dell'utente.
5. L'integrazione della retta di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti o residenti in eventuali strutture site nel territorio comunale viene sostenuta dai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero

Art. 30 – Finalità

1. L'obiettivo del contributo di integrazione della retta è quello di consentire il ricovero in struttura protetta, se ritenuto quale miglior progetto in sede di U.V.M.D., anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.
2. La collocazione in struttura, qualora sia stata esclusa in sede di U.V.M.D. e quindi la possibilità di una permanenza a domicilio dell'utente, deve avere la finalità di fornire protezione assistenziale, abitativa e/o sanitaria, garantendo un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

Art. 31 – Destinatari

1. Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone residenti nel comune di Legnaro al momento dell'inserimento in struttura.
2. Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'assistente sociale, nell'attesa dell'avvio e conclusione delle pratiche per un provvedimento di tutela nei suoi confronti.
3. Per quanto riguarda i minori inseriti in struttura con progetto di tutela e la relativa compartecipazione alla spesa si fa riferimento agli accordi Comuni – ULSS 6, inseriti nei piani di zona.

4. Per quanto riguarda l'inserimento di persone con patologie psichiatriche in comunità alloggio e la compartecipazione alla spesa si fa riferimento agli accordi Comuni – ULSS 6, inseriti nei piani di zona.
5. Condizioni per accedere ai contributi economici ad integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza.

Art. 32 – Procedura

1. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza, da presentare al protocollo, da parte dell'interessato, ovvero di chi lo rappresenta.
2. Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.
3. L'istanza se fatta da un familiare/ esercente la potestà deve essere redatta sul modello allegato G) al presente Regolamento, e andrà corredata da:
 - a) autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente UVDM;
 - b) estremi dell'attestazione dell'ISEE socio-sanitario residenze dell'interessato in corso di validità;
 - c) estremi dell'indennità di accompagnamento se percepita o, in assenza, estremi dell'avvio della domanda, nonché di tutte le pensioni o emolumenti percepiti dal soggetto;
 - d) estremi del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore/curatore ove esistente;
 - e) dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga anche successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o di cui percepisca i relativi arretrati, ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
 - f) gli accordi previsti con i familiari per l'integrazione della retta da parte loro;
 - g) ogni altro documento ed informazione ritenuti necessari e/o utili a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato e del suo nucleo familiare e dei parenti civilmente obbligati.
4. L'ufficio servizi sociali, nella persona dell'Assistente Sociale, ricevuta l'istanza adotta i seguenti adempimenti istruttori:
 - a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni;
 - b) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'assunzione dell'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale UVMD da cui risulta la necessità del ricovero) ed economiche del beneficiario, come previsto dal presente articolo;
 - c) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;

- d) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - e) verifica la possibilità o l'impossibilità di compartecipazione alla spesa da parte dei familiari;
 - f) raccoglie gli eventuali accordi;
 - g) relaziona al responsabile di Settore in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso, formulando una proposta di accoglimento, comprensiva della cifra calcolata necessaria di integrazione da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, o di rigetto dell'istanza, per l'assunzione del relativo provvedimento.
5. L'impegno economico da parte del Comune, qualora dovuto dopo istruttoria da parte della competente Assistente Sociale, è autorizzato con provvedimento del Responsabile di Settore, in caso di prima presa in carico, nei limiti di disponibilità di risorse in bilancio e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
6. Il Comune può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti dal presente articolo su dettagliata e motivata relazione del Servizio Sociale professionale, per gravi ed eccezionali motivi, a salvaguardia e tutela dell'utente debole, che si trovi in grave stato emergenziale e di improcrastinabile necessità.
7. In sede di prima applicazione, l'adeguamento delle rette a carico dell'utente e della eventuale quota di compartecipazione a carico del comune dovranno avvenire non appena conclusa la valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale e comunque entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, se non coincidente con l'inizio dell'anno solare.

Art. 33 – Revisione annuale della quota di partecipazione del Comune per utenti già inseriti in strutture

- 1. L'ufficio Servizi Sociali, ogni anno richiede agli utenti per cui il Comune già compartecipa alla spesa, l'invio dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., per prestazioni sociosanitarie erogate in ambiente residenziale.
- 2. Esso deve essere consegnato all'Assistente Sociale entro il 30 marzo dell'anno in corso. In base a tale documentazione, verrà calcolata la eventuale quota di compartecipazione da parte del Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla deliberazione annuale di Giunta con cui vengono stabilite le soglie ISEE che danno diritto a richiedere la prestazione agevolata. In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra, il Comune può interrompere la prestazione economica e ripristinarla solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della presentazione della documentazione necessaria.
- 3. A partire dal mese di maggio di ogni anno sarà applicata la quota di compartecipazione da parte del Comune, aggiornata come sopra indicato.

Art. 34 – Modalità di erogazione

- 1. L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto del Responsabile d'Area che, nei limiti delle disponibilità previste in bilancio, erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità dell'utente di provvedere alla sua copertura integrale.
- 2. Trattandosi di prestazione sociale agevolata, la presentazione dell'I.S.E.E. dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo retta.

3. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.
4. L'assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:
 - a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali, come richiesto dalla legislazione vigente pari al 25% della pensione minima INPS, come previsto dalla l.R. 30/2009 all'art.6;
 - b) L'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie);
 - c) Il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
 - d) I beni mobili
5. Il contributo comunale per la copertura totale o parziale della retta deve essere considerato in ogni caso come anticipazione rispetto ai possibili futuri miglioramenti della posizione economica della persona ricoverata, a qualsiasi titolo conseguiti.

Per tale motivo gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, etc...) liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte del Comune fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

L'interessato deve perciò sottoscrivere un impegno a rimborsare al Comune gli oneri da questo sostenuti per tutto il periodo antecedente la riscossione effettiva di assegni, pensioni, od altri benefici. L'impegno va inoltre sottoscritto, ove possibile, anche da uno o più parenti. Particolare esame istruttorio sarà svolto allo scopo di accertare se, in periodi recenti rispetto alla richiesta di inserimento in istituto, l'interessato abbia venduto, donato o comunque alienato in forma onerosa o gratuita beni immobili.

Quando necessario, sarà predisposta apposita perizia volta a valutare se il prezzo conseguito sia stato congruo, e la disponibilità attuale del relativo importo in capo all'interessato.

L'anziano richiedente, che conviva con il coniuge sprovvisto di altri redditi, concorrerà in misura tale da lasciare al coniuge una somma almeno pari al minimo vitale previsto dal comune, escluso l'intervento dei parenti come previsto.

A seconda della valutazione effettuata dal servizio sociale, si può andare in deroga a tale criterio.

Il contributo economico comunale concesso a sostegno della retta di ricovero è soggetto a revisione annuale.

Il Servizio Sociale ogni anno verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali provvedimenti di incremento, riduzione o revoca per l'anno successivo.

6. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate dal presente Regolamento e secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale con cui vengono stabilite le soglie Isee che danno diritto a richiedere la prestazione agevolata, e cioè a richiedere l'integrazione comunale della retta. Al diritto a richiedere la prestazione sociale agevolata non corrisponde il diritto all'integrazione comunale.

7. L'utente che non è in grado di pagare integralmente la propria retta, anche con l'aiuto dei familiari, può richiedere l'integrazione comunale presentando l'Isee per prestazioni sociosanitarie erogate in ambiente residenziale. La possibile compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le soglie Isee di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale sopra indicata.
8. La verifica della possibilità e volontà di compartecipazione alla spesa da parte di familiari deve essere formale e consiste nella sottoscrizione di accordo sottoscritto e protocollato. È irricevibile la domanda di compartecipazione di chi si rifiuti di richiedere gli alimenti ai civilmente obbligati, ovvero nel caso l'interessato non dia il proprio consenso al tentativo del servizio sociale di acquisire un coinvolgimento nel progetto assistenziale individualizzato, degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., in particolare dei figli e del coniuge.
9. La compartecipazione da parte del Comune, come sopra definita, si intende al netto della quota per le spese personali (25% della pensione minima I.N.P.S.), che in ogni caso deve essere garantita al cittadino.
10. Nel caso in cui il soggetto richiedente la compartecipazione sia proprietario o comproprietario di beni mobili o immobili, compresa la casa di abitazione, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza circa l'utilizzo degli stessi. Gli accordi possono riconoscere a favore del Comune il diritto di ripetizione di quanto andrà ad anticipare, previa esibizione del quantum, a seguito di vendita o cessione dei diritti posseduti su tali beni. Tali accordi andranno sottoscritti dal soggetto richiedente la compartecipazione (o da chi ne fa le veci) e il Servizio Sociale Professionale e dovranno essere protocollati e approvati con atto amministrativo del Comune. Qualora il soggetto sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno.

Art. 35 – Gli obblighi per legge

1. L'assistenza economica dei parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte del Comune. Sarà cura dei servizi sociali informare la persona in stato di bisogno (o il tutore) sul suo diritto di rivolgersi agli obbligati civili per la richiesta del mantenimento o degli alimenti direttamente o –qualora gli stessi non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti – con l'intervento dell'autorità giudiziaria, eventualmente anche tramite l'istituto del Gratuito patrocinio.
2. Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui l'art. 433 C.C e precisamente:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
 - c) i genitori e le nuore;
 - d) il suocero e la suocera;
 - e) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;
 - f) il donatario, con precedenza su ogni altro obbligato, nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 437 e 438 CC).

3. Se le persone di grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.
4. Se esistono parenti obbligati nello stesso grado, la prestazione integrativa sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.
5. Qualora la concorrenza congiunta delle risorse del ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi dell'intera retta di ricovero, il Comune, con determina del responsabile d'Area e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può assumersi l'onere dell'integrazione.

Art. 36 – Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate dagli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero;
 - b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.
3. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 37 – Persone incapaci

1. Il Servizio avvierà di propria iniziativa la procedura di segnalazione alle autorità competenti per l'adozione di un provvedimento di tutela nei confronti della persona per la quale viene preposto il ricovero quando risulti – dalla relazione medica e da riscontri oggettivi, anche in sede di visite domiciliari- che la stessa presumibilmente non è capace di intendere e volere, e non vi siano parenti che se ne assumano la cura.

Art. 38 – Altre situazioni

1. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino in struttura protetta con compartecipazione del Comune al pagamento della retta.
2. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.
3. Le richieste di contribuzione economica a favore di persone per le quali il ricovero non sia stato concordato con il servizio, o per le quali gli oneri siano stati assunti direttamente dai parenti con la Direzione dell'Istituto, potranno essere accolte a condizione che:

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

- a) venga espletata apposita istruttoria, secondo quanto previsto nel presente capo;
- b) le persone tenute agli alimenti dimostrino che non possono più far fronte agli impegni assunti nei confronti dell'istituto, per mutate condizioni economiche e familiari;
- c) sia dato dettagliatamente conto delle risorse disponibili al momento del ricovero, e del loro esaurimento.

CAPO VI: INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Art. 39 – Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio dell'utente da parte di personale qualificato.
2. Il servizio S.A.D. è rivolto ad anziani, invalidi, adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel proprio contesto di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione.
3. Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale qualificato.

a) Finalità

1. Il servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio contesto di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psicofisico, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.
2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
 - a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
 - b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura
 - d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari e del terzo settore

b) Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel comune di Legnaro che versano in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa. I nuclei familiari a rischio con presenza di minori, hanno la precedenza per l'erogazione di prestazioni S.A.D.

c) Attivazione del servizio

1. Il servizio viene attivato a seguito di:
 - a) presentazione di apposita domanda al servizio sociale del comune da parte dell'interessato o di un suo familiare, su modulo allegato C) al presente regolamento predisposto dal competente ufficio;
 - b) su iniziativa del servizio sociale del comune, dei medici di medicina generale, dei servizi dell'Azienda Ulss e di altri enti che hanno facoltà di segnalare o proporre singole situazioni per l'attivazione delle procedure di accesso;
 - c) su segnalazioni di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona.

2. L'erogazione del servizio presuppone comunque il consenso della persona interessata o di chi ne fa le veci.

d) Procedimento per l'accesso

1. La richiesta di servizio, prodotta sull'apposito modulo predisposto dal competente ufficio, può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utile ai fini di evidenziare la situazione problematica.
2. L'istruttoria relativa alla domanda viene predisposta, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modifiche) e del vigente regolamento per l'accesso agli atti, dall'Assistente Sociale incaricata del servizio la quale:
 - a) valuta la pertinenza della domanda;
 - b) predispose l'apposito progetto individualizzato;
 - c) richiede la documentazione atta a dimostrare la capacità economica;
 - d) inserisce la domanda nell'apposita lista in base all'ordine di arrivo;
 - e) accerta che le necessita del richiedente possano essere soddisfatte in apporto alle risorse disponibili del servizio.

e) Scheda di valutazione

1. Al fine di raccogliere i dati utili alla conoscenza della singola situazione viene adottata la Scheda di Valutazione dei bisogni socio assistenziali regionale (SVAMA) integrata da altra documentazione specifica relativa alla situazione.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

2. L'ufficio dei servizi sociali può anche prevedere una visita domiciliare dell'assistente sociale presso l'abitazione del richiedente e/o colloqui in ufficio, per valutare la situazione personale, economica, familiare e sociale dello stesso, al fine di determinare lo stato di bisogno. Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione della UVMD qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

Per situazioni urgenti, motivate dall'Assistente Sociale, il Responsabile dell'Area competente può prevedere l'attivazione immediata del servizio di assistenza domiciliare, in attesa di regolarizzare le procedure di ammissione.

3. La compilazione della scheda di valutazione viene effettuata, per la parte socio-assistenziale, dall'Assistente Sociale. In caso di particolari patologie o problematiche sanitarie, l'Assistente Sociale potrà avvalersi della collaborazione di altri operatori sociosanitari nell'ottica di un lavoro di rete.

f) Progetto d'intervento

1. Per progetto d'intervento si intende il complesso delle azioni tecniche, con finalità attuative, che l'Assistente Sociale produce ai fini del superamento della situazione problematica individuata.

2. Il progetto d'intervento è uno strumento flessibile e, previa verifica dell'assistente sociale, può essere modificato e/o integrato della stessa prima della sua scadenza.
3. Tutte le fasi attuative del progetto sono documentate e conservate in fascicoli riservati.

g) Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

1. I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici, sanitari, familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato utilizzando lo strumento formale approvato dalla Regione Veneto, ovverosia la parte della scheda SVAMA relativa al supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) e altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione. 2. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti. 3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente. 4. Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione della UVMD qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e del personale all'uopo adibito e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione del mutato bisogno da soddisfare.

h) Criteri per la formulazione della lista per l'accesso

1. Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, l'Assistente Sociale redige una lista d'attesa per l'accesso allo stesso.
2. Assume carattere di priorità assoluta mancanza di familiari che possano assumere la cura delle persone richiedenti il servizio di assistenza domiciliare.
3. I casi di minori a rischio, in carico al servizio sociale professionale, hanno la precedenza assoluta.
4. In seconda istanza le famiglie che vedono al loro interno minori con grave disabilità segnalate dai servizi specialistici dell'Azienda Ulss.
5. A parità di punteggio, la minore capacità economica, determina la precedenza nell'ordine di graduatoria per l'accesso al servizio.
6. Il richiedente è tenuto a segnalare le eventuali modificazioni di stati e situazioni che possono incidere sul punteggio e conseguentemente sulla posizione in graduatoria.
7. L'assistente sociale può, su valutazione del singolo caso, derogare dall'applicazione dei suindicati criteri, motivando la propria decisione con relazione che rimane agli atti.

i) Modalità di erogazione delle prestazioni SAD

1. Le prestazioni a domicilio vengono erogate in conformità al piano individualizzato d'intervento predisposto dall'Assistente Sociale.
2. Gli orari di permanenza dell'Assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono concordati al momento dell'accettazione della domanda fra utente e Assistente Sociale.
3. Il servizio potrà essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, modificato, ridotto o aumentato nelle presenze e nelle ore sentito il parere degli utenti e compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio. Periodicamente verranno effettuati controlli da parte del Servizio Sociale sul reddito, sulle condizioni di salute ecc degli utenti SAD.

j) Tipologia degli interventi

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare in base al Progetto individuale sulla persona fisica fornisce di norma le seguenti prestazioni:
2. sostegno assistenziale ed educativo alla persona e/o al nucleo familiare, fornendo informazioni su aspetti di educazione sanitaria;
3. sostegno ed aiuto alla persona nelle attività della vita quotidiana, favorendone l'autonomia e l'autosufficienza nelle diverse tipologie:
 - a) aiuto domestico (limitatamente ai locali abitualmente usati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari);
 - b) cura ed igiene della persona;
 - c) segretariato sociale;
 - d) prestazioni igienicosanitarie di semplice esecuzione, quando queste siano complementari a quelle svolte normalmente dai familiari e/o in loro sostituzione;
 - e) cambio della biancheria e servizio lavanderia;
 - f) Trasporti;
 - g) preparazione e/o aiuto nell'assunzione pasti, in alternativa distribuzione quotidiana di pasti forniti da mensa convenzionata al domicilio degli utenti,
 - h) aiuto nella deambulazione;
 - i) aiuto nell'uso corretto di presidi, ausili ed attrezzature;
 - j) disbrigo di semplici pratiche e commissioni (ritiro referti medici, pagamento bollette, ritiro della spesa, ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo autonomamente e solo se accompagnato;
 - k) soddisfacimento delle necessità inerenti il ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso il presidio ospedaliero, centro di riabilitazione ecc, quando non vi siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
 - l) sostegno alla vita di relazione, attraverso il coinvolgimento della rete parentale e del vicinato;
 - m) stimolo e sostegno della persona sul piano del rapporto umano e amicale;
 - n) interventi tesi a favorire lo sviluppo dell'autonomia personale, anche al fine di un corretto inserimento dell'utente nelle strutture sanitarie, ricreative, scolastiche, educative, e di formazione professionale;

k) Personale SAD

Il personale del SAD è composto dalle seguenti figure professionali:

- **Assistente sociale:**

- a) provvede all'organizzazione e al coordinamento degli interventi del tipo
- b) assistenziale;
- c) svolge la diagnosi sociale di accertamento, verifica lo stato di bisogno, predispone il progetto di intervento,
- d) monitora e verifica l'efficacia del progetto d'intervento, qualora fosse necessario, predisponendo modifiche e/o integrazioni;
- e) controlla la regolarità della prestazione;

- f) mantiene i necessari rapporti con altri servizi/operatori coinvolti nel progetto di intervento;
- g) mantiene i rapporti con la rete parentale;
- h) svolgere l'attività di ricerca di ricerca e di documentazione utili al buon funzionamento del servizio.

- **Assistente domiciliare:**

Svolge tutte le funzioni e attività correlate definite dalla D.G.R. del Veneto n. 7682 del 2 Dicembre 1989 e in particolare:

- a) aiuto alla persona nelle attività quotidiane, favorendone l'autosufficienza e l'autonomia;
- b) concorre alla formulazione dei progetti individuali per ogni singola persona,
- c) attua l'osservazione dei soggetti all'interno del loro contesto di vita;
- d) partecipa agli incontri periodici di coordinamento;
- e) collabora nelle prestazioni di segretariato sociale e di educazione sanitaria;
- f) contribuisce alla gestione del servizio e alle attività di programmazione;
- g) attua interventi volti a favorire la vita di relazione della persona in un'ottica di servizio sociale di rete;

l) Diritti e doveri dell'utenza

1. Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve attenersi a quanto segue:
 - a) confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo;
 - b) avvertire l'Assistente Sociale e, in caso di sua assenza, l'Assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza del proprio domicilio;
 - c) non chiedere alle personali prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal mansionario;
 - d) non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio;
2. Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed Responsabile del Servizio.
3. Nel caso in cui i rapporti tra utente e Addetto all'Assistenza siano particolarmente difficili potrà essere richiesta la sostituzione dell'operatore.

m) Diritti e doveri dell'assistente domiciliare

1. L'assistente Domiciliare deve attenersi a quanto segue:
 - a) tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta dall'utente;
 - b) avvertire l'Assistente Sociale dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;
 - c) non trasportare l'utente con il proprio mezzo né in forma gratuita né a pagamento salvo che i rischi per le persone trasportate e per l'operatore debitamente autorizzato dall'Amministratore Comunale siano coperti da apposita polizza assicurativa,
 - d) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato se non concordato con l'assistente sociale;
 - e) non fornire agli utenti recapiti privati;

- f) mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale (si intende il non divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria professione);
2. Il personale in servizio rappresenta, nello svolgimento delle mansioni, l'Amministrazione Comunale e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'Amministrazione, anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.

n) Cessazione o riduzione del servizio

1. Il S.A.D. può cessare o essere ridotto n caso di:
- a) richiesta scritta dell'utente;
 - b) qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (modifica del nucleo familiare, ecc);
 - c) decesso o ricovero definitivo presso Istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
 - d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.) in forma ripetuta;
 - e) qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preventivamente avvertito l'Assistente Sociale o l'Assistente Domiciliare;
 - f) in caso di assenza prolungata dell'utente (un mese o più) esclusi i ricoveri ospedalieri.

o) Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale può prevedere una compartecipazione al costo del servizio, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.
3. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le eventuali quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

Art. 40 – Pasti a domicilio

1. Il servizio consiste nella consegna giornaliera al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.
2. Il servizio è finalizzato a garantire all'utenza il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurare una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.
3. I destinatari del servizio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e /o incapaci di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
4. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero, con caratteristiche dietetiche adeguate.
5. Il pasto viene fornito giornalmente nell'orario di pranzo secondo i calendari previsti.

6. Nel caso in cui l'utente, in via eccezionale, non necessiti della consegna del pasto a domicilio, è tenuto a comunicarlo al Comune.
7. In caso la comunicazione non avvenga, il costo del pasto verrà comunque addebitato.
8. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso al servizio pasti a domicilio, redatta sul modulo allegato D) al presente Regolamento, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente.

a) Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato, secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

b) Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

c) Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, prive di una rete familiare di supporto.

d) Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, nel limite del possibile, oltre che compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, particolare attenzione a esigenze dietetiche specifiche, solo se documentate da apposita certificazione medica.
3. Il pasto viene fornito giornalmente nell'orario di pranzo.

e) Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

1. I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici, sanitari, familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato valutando anche il supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) e altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione.
2. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti.
3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.

f) Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale può prevedere una compartecipazione al costo del servizio, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.
3. Trattandosi di un intervento di servizio domiciliare, le eventuali quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

Art. 41 – Servizio di trasporto sociale

a) Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto/accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione. Trattasi di interventi a domanda individuale a sostegno della mobilità per le persone che non sono in grado di servirsi dei mezzi di trasporto pubblici o privati o che sono senza rete parentale/amicale di supporto o comunque in difficoltà tale da non potersi spostare autonomamente.

b) Finalità

1. Il servizio di trasporto sociale è istituito per supportare le persone residenti nel territorio Comunale, colpiti da limitazioni dell'autonomia fisica, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento. Questo servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza/cura, sono escluse pertanto le prestazioni di "natura sanitaria", ad esempio il trasporto con ambulanza. Non è consentito il trasporto di:
 - a) ammalati gravi;
 - b) persone affette da malattie contagiose;
 - c) per ricoveri urgenti in Ospedale.
2. Il servizio è finalizzato a consentire:
 - a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche/convenzionate o private del territorio regionale;
 - b) accesso/frequenza di servizi e uffici pubblici;
 - c) accompagnamento a piccole commissioni;
3. Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più richieste, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.

c) Destinatari

1. Sono destinatari del servizio le persone che non possano utilizzare i mezzi pubblici:
 - a) persone disabili;
 - b) persone anziane;
 - c) minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale;

- d) persone che si trovano in situazione di bisogno segnalate dal Servizio Sociale Professionale (ad es. persone temporaneamente in condizione di disabilità / non autosufficienza o psichicamente non in grado di usare servizi).
- e) persone in difficoltà fisica o psichica prive di rete familiare di supporto.

d) Modalità di richiesta

1. Per accedere al servizio il cittadino residente nel Comune di Legnaro deve compilare l'allagato E) al presente regolamento debitamente corredato di modello ISEE in corso di validità e presentarlo all'ufficio servizi sociali attraverso il protocollo informatico (pec) o presentando domanda cartacea all'ufficio protocollo dell'Ente. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, il Comune comunica l'accettazione o il diniego al richiedente.
2. La richiesta di attivazione del servizio, salvo nei casi di urgenza, dovrà essere presentata almeno dieci giorni prima della data in cui è richiesto l'accompagnamento. I Servizi sociali comunali saranno tenuti a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento, in considerazione del fatto che l'ammissione al Servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto); garantisce inoltre l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta. Le domande presentate saranno quindi soggette a valutazione del servizio sociale ed accolte solo se risultano rispettate le condizioni previste dal presente articolo. In presenza di un numero di richieste superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:
 - a) residenza nel Comune di Legnaro
 - b) eventuale assenza di risorse familiari;
 - c) urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto;
 - d) grado di autosufficienza e condizione fisica del richiedente;
 - e) precedenza a chi ha un ISEE più basso e che quindi ha meno disponibilità per organizzarsi in autonomia e privatamente, con altre soluzioni alternative.
3. Indipendentemente dalla graduatoria di cui sopra, il Servizio Sociale comunale competente ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine. La domanda ha validità annuale. A seguito di esito positivo della valutazione le prenotazioni dei trasporti possono avvenire come da indicazioni dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

e) Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, o in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.
2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
3. Il servizio comprende il trasporto di sola andata, solo ritorno, o andata e ritorno tra l'abitazione dell'utente e la struttura di destinazione e viceversa.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, gli accompagnamenti di persone non autosufficienti e di minori possono essere effettuati esclusivamente con la presenza di un accompagnatore, fatto salve particolari situazioni su valutazione dell'assistente sociale. Allo stesso modo non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.
5. Il trasporto avverrà nel raggio del territorio regionale, fatta salva la possibilità, su valutazione da parte del servizio sociale professionale in caso di comprovata necessità, di autorizzare trasporti anche verso destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.
6. Il trasporto potrà essere effettuato da:
 - a) personale dipendente dell'Amministrazione comunale;
 - b) personale in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale, comprese le Associazioni di Volontariato, o con altri Enti;
 - c) soggetti affidatari del servizio di assistenza domiciliare;
 - d) altri soggetti volontari.
7. Eventuali richieste dei soli mezzi trasporto da parte di associazioni di volontariato e promozione sociale, o associazioni no profit regolarmente costituite e iscritte al Registro Comunale delle Associazioni e che realizzano iniziative a favore di anziani, disabili o persone svantaggiate e per sole finalità istituzionali, saranno autorizzate con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa vigente, fatta salva la priorità per il trasporto sociale comunale, dal servizio sociale.

f) Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale prevede una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento annualmente con apposita D.G.C..
2. La eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di viaggi fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata in base alla soglia ISEE, come indicato nella DGC, e comunicata all'utenza.
3. Trattandosi di un intervento di servizio domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

g) Norme di comportamento, sospensione, riduzione e dimissione del servizio

1. Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:
 - a) gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
 - b) non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
 - c) la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prestazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato l'eventuale costo del servizio, nel caso in cui sia attivata la compartecipazione;

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

- d) al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell'accompagnatore;
 - e) per casi specifici il Servizio Sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata.
2. Il Servizio Sociale Professionale può, per assenza di mezzi o di personale, non concedere il trasporto richiesto. La sospensione dal servizio può inoltre avvenire:
- a) in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme del presente Regolamento, formalmente comunicati dal personale incaricato al Servizio Sociale;
 - b) qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione se dovuta;
 - c) qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dal presente regolamento.
 - d) in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, anche improvvisa, per esigenze prioritarie valutate dalle Assistenti Sociali, e per indisponibilità, anche improvvisa, del mezzo o del personale, anche nel caso di prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette.
3. L'Ufficio competente dovrà comunicare tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad attivare e assicurare il servizio. Nulla può vantare, in tale evenienza, il soggetto richiedente nei confronti del Comune.

CAPO VII: SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA

Art. 42 – Assistenza sociale

1. L'assistenza sociale ha funzione educativa che si attua attraverso consulenze psico-sociali, educative ed interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire o superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio e di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali ed educative.
2. Per i casi segnalati dai servizi sociali di base, dai servizi specialistici e dalla scuola, laddove se ne rilevino le necessità, può essere previsto l'intervento di educatori professionali, che affianchino i minori, con l'obbiettivo di favorire esperienze di socializzazione e di partecipazione ad attività sociali, nonché per supportarli in un percorso di recupero scolastico.
3. Il funzionamento e l'accesso ai sopracitati servizi, nel limite delle risorse comunali, sono disciplinati da appositi progetti individualizzati, oppure comunitari se rivolti a specifiche fasce d'età o a specifici target.

Art. 43 – Affidamento minori

1. L'affidamento familiare persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella stessa;
 - c) qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.
2. L'affido, così come definito dalla legge 184/1983 e seguenti, si realizza attraverso:
 - a) il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà; è un atto reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Viene indicato come "affido consensuale";
 - b) disposizione del Tribunale dei Minorenni con atto giudiziario, su segnalazione del Servizio sociale competente; si rende necessario nel caso vi siano situazioni di pregiudizio (violenza, abusi, maltrattamenti) o di rischio di pregiudizio e quando i genitori abbiano una condotta pregiudizievole ai sensi artt. 330-334 c.c. e non siano d'accordo nel dare in affido il proprio figlio; le modalità dell'affido (sede, durata, articolazione, vigilanza ecc.) sono indicate dal giudice. Viene indicato come "affido giudiziario" (o coattivo).
3. La famiglia affidataria eterofamiliare che accoglie un minore, ha diritto a ricevere, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, a seguito di valutazione e relazione da parte del servizio sociale professionale.
4. Il contributo fa riferimento all'importo pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti.

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI

5. Il Centro per l’Affido e la Solidarietà familiare (di seguito denominato CASF), istituiti con DGR Regione Veneto n. 1855 del 13 giugno 2006, sono servizi sovra-distrettuali, chiaramente identificabili per sede e per i professionisti che vi operano (equipe multidisciplinare composta da assistente sociale, psicologo, educatore) e si occupano in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare e in particolare di promozione dell’affido, di formazione e di sostegno delle famiglie affidatarie ex L. 184/1983. Viene compilata una scheda predisposta dal CASF per accedere alla Banca risorse e avviare la fase di lavoro, che porta all’abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria.

CAPO VIII: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

Art. 44 – Servizio educativo domiciliare

a) Descrizione

1. Il servizio di educativa domiciliare per minori (di seguito denominato S.E.D.) consiste in interventi di supporto educativo rivolti al minore e al suo nucleo familiare di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e realizzati all'interno di luoghi e spazi a lui familiari, individuando, ove necessario, anche contesti extrafamiliari.
2. Il personale del S.E.D., qualora attivato, è composto dalle seguenti figure professionali:
 - a) L'Assistente Sociale che ha le funzioni di:
 1. istruttoria della domanda, elaborazione e verifica del progetto individuale;
 2. collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
 3. coordinamento-programmazione e verifica del servizio.
 - b) L'Educatore Professionale che ha le funzioni di:
 1. osservazione, monitoraggio e verifica della situazione familiare;
 2. supporto individualizzato al minore: sviluppo dell'autostima, creazione di relazioni significative e soddisfacenti, promozione dell'autonomia e dell'integrazione sociale e scolastica;
 3. sostegno educativo alle relazioni familiari;
 4. promozione delle competenze genitoriali;
 5. supporto alla famiglia per l'integrazione sociale e territoriale;
 6. mediazione tra i bisogni del minore e la famiglia;
 7. mediazione tra famiglia e Servizi;
 8. incontri protetti.
3. Le prestazioni erogate devono essere relative al recupero e sostegno della relazione educativa dei genitori in caso di temporanea difficoltà e al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore.
4. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale in collaborazione con la famiglia e la figura educativa.
5. Il progetto è uno strumento flessibile che può esser modificato e /o integrato prima della naturale scadenza e contiene: obiettivi da raggiungere, tipologia e quantità delle prestazioni da erogare, durata del progetto, modalità e tempi di verifica, responsabile del caso, contratto sociale sottoscritto dall'utente.
6. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite cooperativa o altro Ente gestore.

b) Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizione di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, sostenere i genitori, laddove risultino in difficoltà a svolgere le funzioni genitoriali, sostenere direttamente il minore nelle proprie esperienze di crescita.

c) Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
 - a) minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, per i quali è prevista la priorità;
 - b) minori che necessitano di interventi di assistenza educativa nell’ambito di un progetto di tutela del minore all’interno del contesto parentale
 - c) minori segnalati dai servizi specialistici territoriali o da altre istituzioni pubbliche;

d) Criteri di valutazione per l’accesso al servizio

1. I criteri di valutazione sono definiti in base ad una scheda di valutazione del grado di vulnerabilità del nucleo familiare.
2. Accedono prioritariamente al servizio le situazioni in cui è presente provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

e) Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale può prevedere una compartecipazione al costo del servizio ad eccezione dei casi soggetti ad autorità giudiziaria.
2. La eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di sostegno educativo domiciliare fruite nel mese di riferimento, per la tariffa personalizzata in base alla soglia ISEE definita in sede di DGC e immediatamente comunicata all’utenza.

f) Modalità di accoglimento

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza al protocollo, attraverso la compilazione del modulo All H) al presente regolamento, per l’accesso ai servizi socio-educativi, il Comune comunica l’accettazione o diniego al richiedente o trasmette l’istruttoria effettuata agli enti competenti all’erogazione, se tale servizio è attivo e previsto, e in base alla disponibilità di risorse nel bilancio comunale.

g) Cessazione e/o sospensione del servizio

1. Il Servizio di educativa domiciliare può cessare per:
 - a) in caso di richiesta scritta da parte dell’utente
 - b) in caso di non attuazione del progetto d’intervento individualizzato
 - c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio
 - d) per cause di forza maggiore connesse all’operatività del servizio

Art. 45 – Servizio di incontri protetti di competenza comunale

a) Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di figure professionali competenti, ai sensi della normativa vigente, dedicate all’osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli e genitori che provengono da relazioni difficili, in contesti di elevata conflittualità e problematicità, disposti dall’autorità giudiziaria.

b) Finalità

1. Il servizio è finalizzato a garantire il rispetto del diritto di visita del genitore, salvaguardando il superiore interesse del minore.

c) Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

d) Compartecipazione al costo del servizio

1. Il costo di questo servizio è gratuito per l'utenza.

Art. 46 – Servizi riabilitativi (psicoterapia, psicoeducativa, logopedia)

a) Descrizione del servizio

1. Il Servizio consiste nell'attivazione di progetti riabilitativi, anche in forma privata, su richiesta del Tribunale dei Minorenni o dell'U.V.M.D., o di altri soggetti, per minori in condizione di disagio sociale o altri soggetti ritenuti fragili in sede di U.V.M.D.

b) Finalità

1. Il servizio ha la finalità di garantire un percorso di aiuto per uscire da una contingente situazione di fragilità del minore e della sua salute e benessere.

c) Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori o soggetti fragili sottoposti a provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria, oppure valutati in situazione di disagio in sede di U.V.M.D., o segnalati da Servizi in convenzione (Consultori e Servizio di N.P.I. Ser. D, CSM), o specialistici (Professionisti e Scuola).

d) Compartecipazione al costo del servizio

1. In base alla valutazione del Servizio Sociale Professionale, sarà attivato un contributo finalizzato all'attivazione dei servizi riabilitativi di cui sopra. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale Professionale, facendo riferimento alla soglia ISEE massima per l'accesso ai servizi individuata annualmente dalla Giunta Comunale. Nella valutazione del disagio sociale, il servizio sociale professionale potrà tenere conto dei seguenti elementi, che potranno comportare riduzioni e/o contributi anche in deroga alle fasce stabilite con deliberazione della Giunta comunale:
 - a) situazioni di rischio sociale emarginazione
 - b) situazione di rischio e azioni preventive onde evitare l'istituzionalizzazione
 - c) presenza nel nucleo di più minori in età scolare
 - d) stato di handicap.
2. Le riduzioni e/o contributi in deroga devono risultare da dettagliata e motivata relazione del Servizio Sociale Professionale.

Art. 47 – Altre attività

1. L'amministratore Comunale può attivare dei servizi rivolti a varie fasce della popolazione a seconda delle richieste che pervengono dal territorio (es. soggiorni climatici, ginnastica e altre attività sportive, etc.).

CAPO X: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Codice della privacy

1. Ai sensi di quanto previsto nel D.lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni (in materia di trattamento dei dati personali), nei regolamenti attuativi ed esecutivi della stessa e nelle pronunce dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualunque informazione personale di cui il servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell’applicazione del presente regolamento sarà trattata per fini strettamente necessari e pertinenti a quelli indicati nelle leggi di settore e nei regolamenti, anche comunali, nonché ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento.
2. I dati forniti dall’utenza, oltre che presso la banca dati dell’INPS e l’Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso gli uffici competenti, al fine di determinare l’ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca, di studio e di condivisione con altri servizi.
3. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena di esclusione dall’agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima (All I) al presente regolamento).
4. I dati acquisiti ai sensi del presente regolamento potranno essere trattati sia su un supporto cartaceo, sia su un supporto informatico, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti.
5. Chi è portatore di interessi legittimi potrà richiedere l’accesso ai dati personali sulla base della L. 241/1990.

Art. 49 – Norme generali e di rinvio

1. L’erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall’entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.
2. Ai sensi e per gli effetti della L.7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato viene informato dal titolare del procedimento, dell’avvio all’istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell’esito finale dello stesso.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d’interventi e servizi sociali.
4. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti inerenti i Servizi Sociali e perciò tale regolamento andrà a sostituire quelli precedenti.

Art. 50 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 51 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale
2. Le disposizioni di legge nazionali o regionali emanate successivamente all’approvazione e all’entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento

Art. 52 – Norme di riferimento

1. Il presente regolamento fa riferimento:
 - a) per le funzioni del Comune in campo sociale, alla L. 241/90, alla L. 328/00 e alla L.R. 11/01;
 - b) per i rapporti con il volontariato alla L. 266/91 e alla L.R. 40/93; 28
 - c) per i criteri unificati della valutazione della situazione economica al D.lgs 109/98, al D.lgs 130/2000 e al DPCM 242/2001;
 - d) per l'affido dei minori L. 149/2001;
 - e) per la pubblicità del Regolamento alla L. 241/90;
 - f) per gli obblighi per legge al Codice Civile artt. 433, 437, 438.